

COMUNE DI  CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
CAPO I – NORMATIVE E DISPOSIZIONI.....	1
Premessa - Normativa di riferimento	1
Articolo 1_ Oggetto del Regolamento	1
Articolo 2_ Competenze	1
Articolo 3_ Responsabilità.....	1
Articolo 4_ Servizi gratuiti e a pagamento	1
Articolo 5_ Atti a disposizione del pubblico	2
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	2
Articolo 6_ Depositi di osservazione e obitori.....	2
CAPO III - FERETRI.....	2
Articolo 7_ Deposizione della salma nel feretro.....	2
Articolo 8_ Verifica e chiusura feretri	3
Articolo 9_ Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto.....	3
Articolo 10_ Fornitura gratuita dei feretri.....	4
Articolo 11_ Piastrina di riconoscimento	4
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	4
Articolo 12_ Modalità del trasporto e percorso.....	4
Articolo 13_ Trasporti funebri	4
Articolo 14_ Trasporti gratuiti ed a pagamento	4
Articolo 15_ Orario dei trasporti	4
Articolo 16_ Norme generali per i trasporti	5
Articolo 17_ Riti religiosi.....	5
Articolo 18_ Trasferimento di salme senza funerale.....	5
Articolo 19_ Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	5
Articolo 20_ Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	5
Articolo 21_ Trasporti all'estero o dall'estero	6
Articolo 22_ Trasporto di ceneri e resti.....	6
Articolo 23_ Rimessa dei carri funebri e sosta dei carri funebri di passaggio	6
TITOLO II - CIMITERI.....	6
CAPO I.....	6
Articolo 24_ Elenco cimiteri.....	6
Articolo 25_ Disposizioni generali - vigilanza	6
Articolo 26_ Reparti speciali nel cimitero	6
Articolo 27_ Ammissione delle salme nel cimitero.....	6
Articolo 28_ Ammissione nei reparti speciali.....	7
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	7
Articolo 29_ Disposizioni generali.....	7
Articolo 30_ Piano regolatore cimiteriale.....	7
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	7

COMUNE DI CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Articolo 31_	Inumazione	7
Articolo 32_	Cippo e copritomba.....	7
Articolo 33_	Tumulazione.....	8
Articolo 34_	Deposito provvisorio.....	8
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....		8
Articolo 35_	Esumazioni ordinarie.....	8
Articolo 36_	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	8
Articolo 37_	Esumazioni straordinarie.....	9
Articolo 38_	Estumulazioni	9
Articolo 39_	Estumulazioni da tombe di famiglia.....	9
Articolo 40_	Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento.....	10
Articolo 41_	Raccolta delle ossa.....	10
Articolo 42_	Oggetti da recuperare	10
Articolo 43_	Disponibilità dei materiali	10
CAPO V - CREMAZIONE.....		10
Articolo 44_	Crematorio	11
Articolo 45_	Autorizzazione per la cremazione.....	11
Articolo 46_	Urne cinerarie.....	11
CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO		11
Articolo 47_	Orario.....	11
Articolo 48_	Disciplina dell'ingresso.....	11
Articolo 49_	Comportamento all'interno del cimitero	11
Articolo 50_	Riti funebri.....	11
Articolo 51_	Epigrafi e ornamenti.....	11
Articolo 52_	Fiori e piante ornamentali	11
Articolo 53_	Materiali ornamentali	12
TITOLO III - CONCESSIONI		12
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....		12
Articolo 54_	Sepulture private.....	12
Articolo 55_	Durata delle concessioni delle aree per inumazione, loculi e celle ossario	12
Articolo 56_	Durata delle concessioni e procedura univoca per tombe di famiglia, tombe con piramide e cippi commemorativi.....	13
Articolo 57_	Modalità di concessione.....	14
Articolo 58_	Uso delle sepolture private	15
Articolo 59_	Manutenzione delle sepolture private	15
Articolo 60_	Costruzione di manufatti privati.....	16
Articolo 61_	Revoca.....	16
Articolo 62_	Decadenza.....	16
Articolo 63_	Provvedimenti conseguenti alla decadenza.....	16
Articolo 64_	Estinzione delle concessioni	16
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO/ IMPRESE DI POMPE FUNEBRI		17
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....		17
Articolo 65_	Accesso al cimitero.....	17

COMUNE DI CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Articolo 66_	Costruzione e modifica di sepolture	17
Articolo 67_	Responsabilità connesse ai lavori	17
Articolo 68_	Recinzione area di lavoro, materiali di scavo	17
Articolo 69_	Introduzione e deposito di materiali	17
Articolo 70_	Orario di lavoro.....	17
Articolo 71_	Vigilanza sui lavori	18
Articolo 72_	Obblighi e divieti per il personale addetto al cimitero.....	18
CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....		18
Articolo 73_	Funzioni e licenza	18
Articolo 74_	Divieti	18
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		18
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE		18
Articolo 75_	Sepoltura gratuita di cittadini illustri o benemeriti	18
Articolo 76_	Schedario e mappa	19
Articolo 77_	Scadenzario.....	19
Articolo 78_	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	19
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....		19
Articolo 79_	Efficacia delle disposizioni del regolamento	19
Articolo 80_	Responsabilità verso i cointeressati.....	19
Articolo 81_	Responsabile del servizio.....	19
Articolo 82_	Tombe di famiglia e per collettività. Mutamento rapporto concessorio	19
Articolo 83_	Rimesse di carri funebri esistenti.....	20
Articolo 84_	Norme generali.....	20
Articolo 85_	Tariffario	20
Articolo 86_	Procedura per la modifica dell'intestatario della tomba di famiglia	20
Articolo 87_	Sepulture private: requisiti tecnici e igienico-sanitari.....	21
Articolo 88_	Tutela storico-culturale dei cippi piramidali ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.....	22
Articolo 89_	Caratteristiche delle lapidi cimiteriali e delle relative decorazioni.....	22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORMATIVE E DISPOSIZIONI

Premessa - Normativa di riferimento

1. Le principali norme che regolano la materia cimiteriale a livello nazionale, regionale e comunale sono le seguenti:
 - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)" e s.m.i.;
 - R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, "Testo unico sulle leggi sanitarie", artt. 228, 254, 334, da 337 a 344 e 358, e successive modificazioni ed integrazione;
 - D.M. 236 del 14 giugno 1989, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
 - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, "Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria";
 - D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico Ambientale";
 - Legge 30 marzo 2001, n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
 - D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
 - Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
 - Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4.

Articolo 1_ Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare gli atti, le attività ed i servizi connessi alla morte di una persona nel rispetto delle norme vigenti e nell'ambito della propria autonomia tenendo conto delle condizioni ed esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali del singolo cittadino.
2. Il Comune promuove l'uso razionale degli spazi sepolcrali secondo le direttive del piano cimiteriale.
3. **In caso di sopravvenute disposizioni normative di rango primario, incompatibili con le disposizioni del presente regolamento lo stesso, per tali parti, deve intendersi automaticamente decaduto e troverà applicazione, senza necessità di ulteriori atti di rettifica e/o integrazione, la normativa primaria sopravvenuta.**

Articolo 2_ Competenze

1. Il Comune esercita le funzioni di regolazione, controllo e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinandone gli aspetti organizzativi e le relative modalità di esecuzione.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge in materia di Stato Civile e di Polizia Mortuaria, avvalendosi della struttura amministrativa e tecnica di cui il Comune dispone, secondo la ripartizione di competenze definita negli atti di organizzazione adottati dall'Ente.
3. Le attività funebri sono quelle che attengono alle fasi successive alla morte di una persona sino alla sua sepoltura.
4. Le attività cimiteriali hanno ad oggetto la sepoltura, la gestione dei cimiteri e le operazioni ordinarie e straordinarie (vedi ad esempio campagne di estumulazione ed esumazione)
5. Il Comune assicura la custodia dei cimiteri, quali beni demaniali ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia è strettamente connesso all'esercizio dell'attività di polizia mortuaria e di gestione del servizio pubblico cimiteriale.
6. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, per la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento.

Articolo 3_ Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee ai servizi comunali o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, all'interno del cimitero, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4_ Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, ritenuti indispensabili ed esplicitamente indicati dalla legge o dal presente regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e di quelle individuate dal successivo Articolo 18;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, ove esistenti.

- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi, trattamenti o mezzi speciali;
 - f) la cremazione nei casi di indigenza accertata del defunto ai sensi dell'art. 5 c.1 della Legge 30 marzo 2001 n. 130;
 - g) la deposizione delle ossa e delle ceneri in ossario e cinerario comune;
 - h) la esumazione e la estumulazione ordinarie promosse d'ufficio a seguito delle quali, in assenza di disposizioni degli aventi titolo circa la collocazione, i resti ossei vengono deposti in ossario comune e i resti mortali in campo di mineralizzazione e una volta decomposti, in ossario comune;
 - i) il servizio funebre (fornitura della cassa per inumazione, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura e sepoltura a sistema di inumazione in campo comune) per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Articolo 10;
 - j) il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti, nel rispetto della normativa vigente, può individuare particolari servizi da eseguire a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno del defunto o della famiglia del defunto è accertato dall'assistente sociale territorialmente competente, che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura del servizio funebre a persone decedute sul territorio comunale, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si riva delle spese sostenute per la fornitura funebre nei confronti dei parenti e/o affini del defunto entro il secondo grado e tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile. Per "familiari", ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni che fanno riferimento allo stato di disinteresse, si intendono il coniuge e i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 74 e seguenti del codice civile.
4. Tutti gli altri servizi o le forniture erogate ed erogabili ivi compreso il rilascio di ogni tipo di concessione sono sottoposti al pagamento delle tariffe adottate ed aggiornate dall'organo competente con separati atti. In presenza di comprovato stato di indigenza, attestato da apposita relazione dei servizi sociali comunali, il competente ufficio può disporre che il pagamento avvenga in modalità rateale, mentre eventuali esoneri dal pagamento devono essere disposti con deliberazione della giunta comunale.

Articolo 5_ Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il **registro** di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6_ Depositi di osservazione e obitori

- 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
- 2. L'ammissione nei depositi di osservazione e negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone, compresi i familiari, diverse da quelle legittimate in forza della rispettiva funzione o da specifiche disposizioni.
- 4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, anche se soltanto sospettate tali, sono tenute in osservazione, quando vi sia compresenza di altri cadaveri, in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte (art. 15 e art. 100 DPR n. 285 del 10 settembre 1990, integrato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 101/2020).
- 6. I locali deputati alle funzioni di cui al presente regolamento sono individuati e descritti nel piano regolatore cimiteriale.

CAPO III - FERETRI

Articolo 7_ Deposizione della salma nel feretro

- 1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere deposto nel feretro.
- 2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Articolo 9.

3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, con la sola eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del servizio di igiene pubblica della ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8_ Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro viene eseguita sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Responsabile del servizio di igiene pubblica della ATS o il personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'Articolo 9_. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante nella tariffa stabilita dalla ATS.
3. In particolare si deve procedere alla certa identificazione del cadavere e si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ovvero al suo trasporto in altro Comune.

Articolo 9_ Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo Articolo 38, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente nella cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente nella cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del servizio di igiene pubblica della ATS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 se di zinco. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute, o suo delegato.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, fatto salvo il caso in cui la stessa sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente per il Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella parte superiore della cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. Nella inumazione l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno, per la realizzazione del feretro, deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285.

7. È consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10_ Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a) e lettera e), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia rifiuto in tal senso da parte dei familiari e non sussistano le condizioni giuridiche per obbligare i medesimi all'assunzione delle relative spese.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte, o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 11_ Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12_ Modalità del trasporto e percorso

1. Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sulla base del presente regolamento e delle indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dal servizio di igiene della competente ATS e sulla viabilità fornite dalla Polizia Locale.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. L'agenzia funebre, in nome e per conto dei familiari del defunto, può richiedere l'autorizzazione allo svolgimento del corteo funebre appiedato. La gestione della viabilità è in carico alla Polizia Locale, la quale stabilisce il percorso del corteo stesso.

Articolo 13_ Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, a cura della famiglia del defunto.
2. L'incarico del trasporto dev'essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che dev'essere consegnata al custode del cimitero.
3. L'utilizzo di mezzi speciali dev'essere autorizzato dal Sindaco.
4. È ammesso il trasporto del feretro a piedi, previo parere obbligatorio e vincolante del Sindaco, nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia mortuaria, nonché delle condizioni di sicurezza, ordine pubblico e decoro. In tale caso, il trasporto dovrà garantire lo svolgimento in condizioni atte ad evitare ogni danneggiamento al feretro e ad assicurare l'incolumità delle persone che lo trasportano e di quelle che seguono il corteo.
5. Nel caso di cui al precedente comma il Comune è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 14_ Trasporti gratuiti ed a pagamento

1. I trasporti funebri sono di norma a pagamento e sono con unica categoria.
2. Sono gratuiti, con onere a carico del Comune, quando non vi sono familiari superstiti al deceduto ovvero quando i familiari si trovano in condizioni di indigenza o di bisogno accertate e certificate dal Sindaco.
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

Articolo 15_ Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con determinazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito il servizio di igiene della competente ATS e l'ufficio comunale di polizia locale.
2. Nel caso di concomitanza di più funerali nella stessa giornata, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentiti i familiari dei deceduti e gli addetti al servizio stesso, fissa l'ora di svolgimento secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso. Dispone gli adempimenti necessari per coordinare di conseguenza i rispettivi interventi del personale addetto.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, su proposta del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS, può disporre che un trasporto funebre venga eseguito nelle ore notturne.

Articolo 16_ Norme generali per i trasporti

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 32 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente Articolo 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'Articolo 20 deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 17_ Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni contenute nel presente regolamento per quanto riguarda lo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18_ Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del d.P.R. n. 285 del 1990 e chiuso, anche in via temporanea, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti dall'abitazione o da altro luogo sono eseguiti in forma privata, senza corteo, seguendo di regola la via più breve.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19_ Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'Articolo 6_ anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20_ Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco su istanza degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Responsabile del servizio di igiene pubblica della ATS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'Articolo 8_.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'Articolo 9_, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta per officiare un rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, debitamente autorizzati.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25

del D.P.R. n. 285 del 1990.

- Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21_ Trasporti all'estero o dall'estero

- Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285 del 1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 22_ Trasporto di ceneri e resti

- Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285 del 1990.
- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili ai sensi dell'art. 3 c. f) della L. 30 marzo 2001 n. 130.
- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del ritrovamento.
- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo Articolo 46_.

Articolo 23_ Rimessa dei carri funebri e sosta dei carri funebri di passaggio

- Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
- L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
- I carri funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di una rimessa autorizzata o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I

Articolo 24_ Elenco cimiteri

- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri di CALCINATO e di CALCINATELLO.
- Fatta salva diversa specifica indicazione, il termine "cimitero", nel presente regolamento e nel piano regolatore cimiteriale, è inteso con riferimento sia al cimitero di CALCINATO che a quello di CALCINATELLO.

Articolo 25_ Disposizioni generali - vigilanza

- È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le sole autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale degli uffici e servizi amministrativi, tecnici, cimiteriali e di stato civile del comune o mediante la ditta appaltatrice/gestore.
- Il Comune provvede alla manutenzione ed alla custodia del cimitero in forma diretta, ovvero con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- Il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 26_ Reparti speciali nel cimitero

- In via eccezionale, reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 27_ Ammissione delle salme nel cimitero

- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza,

di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura in tomba di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Sono accolti altresì i nati morti e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 1990, i prodotti del concepimento.
5. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, urna cineraria, resti mortali, resti ossei, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento.
6. Il Sindaco può autorizzare in via eccezionale e per giustificati motivi, anche di natura familiare o affettiva, compatibilmente con la disponibilità di posti, la sepoltura nei cimiteri comunali di persone non residenti, deceduti fuori dal territorio comunale. In tali casi, sia per la tumulazione che per l'inumazione, si applica una maggiorazione del 30% sulla tariffa dei diritti vigenti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
7. Ulteriori richieste, che rivestano carattere di eccezionalità, non rientranti nei casi disciplinati nei commi precedenti, purché meritevoli di particolare apprezzamento, verranno esaminate dal Responsabile competente che disporrà nel merito, sentito il Sindaco.

Articolo 28_ Ammissione nei reparti speciali

1. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di deceduti ai sensi dell'Articolo 26, salvo disposizioni contrarie dichiarate dagli eredi.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 29_ Disposizioni generali

1. La collocazione e la delimitazione dei campi destinati alle inumazioni, dei colombari destinati alle tumulazioni e di ogni altro spazio collocato all'interno e all'esterno del cimitero, fino al contorno della relativa fascia di rispetto, sono indicate nella planimetria allegata al piano regolatore cimiteriale.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il cimitero dispone pure di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo Articolo 30_.

Articolo 30_ Piano regolatore cimiteriale

1. Il piano regolatore cimiteriale, cui fa riferimento il presente regolamento, è stato redatto con riferimento ad un arco temporale di venti anni.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 31_ Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono suddivise in comuni e private.
2. Sono comuni le sepolture della durata di **dieci anni dalla stipula del contratto** di concessione di servizio cimiteriale. I campi destinati alla sepoltura per inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione.
4. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione dei feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti ossei, ceneri di salme cremate.
5. **Le sepolture in campo inumazione non sono rinnovabili.**

Articolo 32_ Cippo e copritomba

1. Nei nuovi campi previsti per le inumazioni comuni, ogni fossa è contraddistinta da un cippo e copritomba, con dimensioni e caratteristiche indicate nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nell'art. 21 del R.R. 14 giugno 2022, n. 4.
2. Il costo e le spese relative ai manufatti e alla messa in opera da parte del Comune verranno addebitati ai concessionari.
3. Nel caso di inumazioni relative a estumulazioni ordinarie con cadavere in condizioni di non completa mineralizzazione, come previsto al successivo Articolo 38, il costo e le spese relative ai manufatti e alla messa in opera sono a carico del Comune.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 33_ Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in strutture murarie costituite da loculi e celle ossario costruite dal Comune e concesse temporaneamente ai privati, ovvero da tombe di famiglia o per collettività costruite dai concessionari delle rispettive aree e diritti.
2. Le concessioni per le sepolture private a sistema di tumulazione sono disciplinate dal TITOLO III - CONCESSIONI del presente regolamento e dall'art.90 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, che non potranno essere inferiori alle seguenti: lunghezza ml 2,25, altezza ml 0,70, larghezza ml 0,75. A detto ingombro va aggiunto, sia che si tratti di tumulazione laterale che frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, comma 8 e 9, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Su ogni loculo sarà apposta una lapide di copertura fornita e messa in opera dal Comune.
5. Il costo del manufatto e le spese relative alla messa in opera da parte del Comune saranno addebitati ai concessionari.
6. Quanto alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285 del 1990.
7. Nel loculo è consentita la collocazione, nei limiti di capienza dello stesso, di un feretro unitamente a cassetine di zinco contenenti resti mortali e/o urne cinerarie derivanti da nuovi defunti o estumulazione.
8. Nella celletta ossario è consentita la collocazione, nei limiti di capienza della stessa, di urne cinerarie contenenti ceneri di nuovi defunti o ceneri derivanti da estumulazione.

Articolo 34_ Deposito provvisorio

1. Per quanto concerne il deposito provvisorio, questo tipo di sepoltura, definita anche precaria, potrà avere una durata massima di 24 mesi, in caso di successivo trasferimento in tomba di famiglia di cui si attesta la titolarità.
2. È consentita la tumulazione provvisoria dei feretri nel rispetto del principio di tutela della salute pubblica, a condizione che:
 - ogni tumulazione provvisoria avvenga esclusivamente in loculi conformi ai requisiti di resistenza, impermeabilità e sicurezza strutturale prescritti dalla normativa vigente, e che i feretri siano confezionati con le caratteristiche costruttive previste dall'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anche nei casi in cui la destinazione finale del feretro sia la sepoltura per inumazione.
 - i feretri non debbano essere esposti in condizioni tali da generare rischio igienico-sanitario;
 - la permanenza in deposito provvisorio **non possa eccedere termini che compromettano tali requisiti.**
3. La concessione provvisoria è consentita utilizzando i loculi posizionati nella prima o seconda fila dell'ultima campata disponibile, applicando la relativa tariffa ridotta in funzione del tempo effettivo di permanenza del feretro nel loculo, con arrotondamento ad un anno completo.
4. Se allo scadere del periodo massimo autorizzato non si sarà proceduto all'estumulazione la salma verrà comunque traslata in un loculo posizionato nella 3^a fila, secondo il disposto dell'Articolo 57.
5. L'autorizzazione al deposito provvisorio in tombe di famiglia potrà essere concessa solo nel caso in cui non siano disponibili loculi provvisori da assegnare.
6. La successiva traslazione dev'essere compiuta nel pieno rispetto delle relative norme igienico-sanitarie e delle specifiche disposizioni impartite dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS.
7. Può essere consentita, con analoghe modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 35_ Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è di dieci anni (articolo 82 del D.P.R. n. 285 del 1990). Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio (per non completa mineralizzazione del cadavere o altro), per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco, sentito il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS.
2. Le esumazioni possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, ad esclusione dei mesi di giugno, luglio e agosto. Orari e modalità di esecuzione sono fissati dal Sindaco con propria ordinanza (articolo 82 c.4 del D.P.R. n. 285 del 1990), previa intesa con il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS.
3. I resti mortali provenienti dalle esumazioni sono collocati, a richiesta degli interessati e previa concessione, nelle celle ossario ovvero, in carenza di tale richiesta, nell'ossario comune.

Articolo 36_ Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporre ed autorizzare le operazioni che si svolgono all'interno del cimitero in relazione alle scadenze, agli avvicendamenti ed alle traslazioni conseguenti all'applicazione del presente regolamento.
2. Detto Responsabile provvede entro il mese di settembre di ogni anno, avvalendosi anche di sistemi informatici, alla stesura di elenchi, tabulati e scadenziari con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Cura altresì la pubblicazione degli avvisi relativi alle esumazioni da eseguirsi nei campi comuni e l'invio delle notifiche di scadenza per quelle riguardanti i campi privati (articolo 90 del D.P.R. n. 285 del 1990). Dispone poi, quando ne ricorrono le condizioni,

le esumazioni ordinarie da eseguire.

3. Le operazioni di esumazione ordinaria devono essere comunicate agli interessati con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data fissata per il loro effettivo inizio.

Articolo 37_ Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria od anche, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco su conforme parere del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS, per trasferimento in tomba di famiglia.
2. Le esumazioni straordinarie non si possono effettuare, se non su ordine dell'Autorità Giudiziaria per circostanze eccezionali e sempre dietro parere del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre (articolo 84 del D.P.R. n. 285 del 1990).
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 38_ Estumulazioni

1. Le estumulazioni, come le esumazioni, si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, una volta scadute le concessioni a tempo determinato, in base alla programmazione stabilita dall'Ufficio competente.
3. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite:
 - prima della scadenza della concessione, sia su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 88 DPR 285/90) che su domanda dei familiari i quali possono richiederla esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) trasferimento in tomba di famiglia di cui si attesta la titolarità;
 - b) trasferimento in cimitero di altro Comune;
 - c) trasferimento da tomba di famiglia a loculo. In questo caso si deve prevedere un nuovo contratto da stipulare al momento della domanda dove viene precisato che l'assegnazione del loculo verrà fatta alla scadenza di 180 giorni dalla sottoscrizione, secondo l'ordine di assegnazione previsto dall'Articolo 57. La presente regola dei 180 gg viene applicata anche nel caso di richiesta di trasferimento di salma tra cimiteri, a prescindere dal fatto che gli stessi siano ubicati all'interno o all'esterno del territorio comunale.
 - d) trasferimento di salma per avvicinamento a familiare già defunto di cui all'Articolo 57, comma 5 del presente regolamento.
 - e) trasferimento di salma, anche con concessione scaduta, ma non inserito nella programmazione delle operazioni cimiteriali, su domanda dei familiari per accorpamento a campagne di estumulazioni ordinarie;
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria redige, avvalendosi anche di sistemi informatici, l'elenco delle concessioni temporanee che scadono l'anno successivo. Tale elenco è pubblicato all'albo comunale e presso il cimitero a partire da ottobre e per l'intero anno in cui maturano le scadenze. Ai familiari superstiti, ove individuabili e reperibili, dev'essere inviato specifico avviso di scadenza contenente i dati essenziali di riferimento e l'indicazione delle possibilità di rinnovo o di trasferimento nelle celle-ossario individuali.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale ed i relativi ordini impartiti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
6. I resti mortali per i quali si è compiuto il processo di mineralizzazione sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a celle-ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e pagamento della tariffa. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non si è provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che non disponga diversamente la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa formazione di idonee aperture nella cassa di zinco per agevolare la ripresa del processo. Tale ulteriore inumazione è disciplinata dagli articoli da 31 a 37 del presente regolamento.
8. Le estumulazioni ordinarie sono disposte con determinazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 39_ Estumulazioni da tombe di famiglia

1. In deroga a quanto stabilito al precedente Articolo 38 comma 3 -punto c), è data la possibilità di chiedere l'estumulazione straordinaria di salme sepolte in tomba di famiglia senza i requisiti di parentela o convivenza previsti dall'Articolo 54 del presente regolamento.
2. La richiesta di estumulazione straordinaria dovrà essere presentata al Comune esclusivamente dai seguenti parenti del defunto di cui si chiede la traslazione, nel seguente ordine di priorità:
 - coniuge;
 - figli;
 - genitori;
 - fratelli.

3. Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione scritta del concessionario per l'apertura della tomba di famiglia.
4. La domanda dovrà essere presentata entro un mese dalla pubblicazione di apposito avviso che verrà a cura dell'Amministrazione reso pubblico.
5. L'assegnazione del loculo, sulla scorta delle effettive disponibilità, avverrà il primo giorno non festivo successivo alla chiusura del suddetto periodo di un mese.
6. La priorità di scelta nell'assegnazione del loculo verrà data sulla base del n° di protocollo apposto alla domanda pervenuta presso l'ufficio di segreteria Comunale.
7. L'assegnazione dei loculi avverrà secondo la procedura definita all'Articolo 57.
8. Sono a carico del richiedente le spese di traslazione della salma e della nuova concessione da stipulare per il nuovo loculo; quest'ultima avrà la durata ordinaria di 30 anni.

Articolo 40_ Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura del Comune, con successivo rimborso del costo sostenuto dall'Ente a carico del richiedente, ad eccezione delle movimentazioni destinate all'ossario comune.
2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie (così come disciplinate dai precedenti Articolo 37_ e Articolo 38_) sono sottoposte al pagamento della somma prevista in tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica il D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), trasmettendo alla stessa Autorità la fattura relativa ai costi sostenuti, ivi compresi quelli del personale comunale.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cella-ossario o in tomba privata le conseguenti operazioni sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. È consentita, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, la traslazione del feretro all'interno del cimitero comunale, per ordine del Comune, al fine di consentire le operazioni di manutenzione straordinaria, sanificazione e/o ristrutturazione del Cimitero comunale.

Articolo 41_ Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cella-ossario o sepoltura privata.
2. Quando non è possibile separare i resti di più salme, questi potranno essere raccolti e, se richiesto, collocati nella stessa celletta ossario.

Articolo 42_ Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o comunque prima che questa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte e l'altro è conservato agli atti del servizio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune, che destinerà il ricavato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43_ Disponibilità dei materiali

1. I manufatti ed i materiali installati sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni ed estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o l'estumulazione ovvero la scadenza delle concessioni, di averne titolo, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero oppure alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento del cimitero.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego dei materiali e dei manufatti di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purché i materiali ed i manufatti siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. I manufatti che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione o l'estumulazione ordinarie, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose, che ne facciano richiesta, per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvista, purché gli stessi si trovino in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Le opere aventi valore artistico o storico di proprietà Comunale sono conservate dal Comune, sia all'interno che all'esterno del cimitero, secondo quanto previsto da successivi specifici provvedimenti.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 44_ Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e si avvale, in caso di richiesta in tal senso, del più vicino impianto debitamente autorizzato.

Articolo 45_ Autorizzazione per la cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, primo comma, del D.P.R. n. 285 del 1990, è rilasciata, a richiesta dei familiari, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Articolo 46_ Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonché la data di nascita e quella della morte.
2. A richiesta degli interessati le ceneri custodite nell'urna sigillata potranno essere tumulate (anche in loculi e/o cellette-ossario in concessione), interrate o affidate ai familiari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 47_ Orario

1. L'orario di apertura del cimitero al pubblico è stabilito dal Sindaco. Il relativo avviso dev'essere esposto presso l'ingresso del cimitero.
2. L'apertura del cancello automatico deve coincidere con l'orario di apertura al pubblico, mentre la sua chiusura dev'essere programmata ad almeno mezz'ora dopo il termine previsto per l'accesso delle persone. Deve sempre essere presente e funzionante un congegno, sia elettrico che manuale, per l'apertura del cancello dall'interno.
3. La visita al cimitero fuori orario dev'essere autorizzata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 48_ Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero si può entrare esclusivamente a piedi, fatte salve le attività degli addetti e le specifiche autorizzazioni che il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere in presenza di condizioni o circostanze eccezionali.
2. L'ingresso è vietato:
 - a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali.
 - b) Alle persone munite di cesti o involti se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso.
 - c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in altre condizioni che siano in contrasto con il dovuto rispetto del luogo.
3. All'interno del cimitero è vietata l'attività di questua.
4. I minori di anni dieci devono essere accompagnati da adulti.

Articolo 49_ Comportamento all'interno del cimitero

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, quali ad esempio fumare, tenere un comportamento chiacchieroso, danneggiare tombe o arredi, disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento dei cortei e dei riti funebri o il raccoglimento dei visitatori.
2. È vietata qualsiasi attività commerciale.
3. Nessuno può assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione di salme se non dietro specifica autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 50_ Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Le commemorazioni e le celebrazioni che possono indurre la presenza di un pubblico numeroso devono essere previamente comunicate al Responsabile del servizio di polizia mortuaria perché disponga le necessarie precauzioni.

Articolo 51_ Epigrafi e ornamenti

1. Fermo restando quanto previsto nel piano regolatore cimiteriale, sulle tombe e sulle lapidi possono essere iscritte brevi espressioni rituali, da esprimersi in lingua italiana o in altra lingua purché rispettosa del contesto cimiteriale. Quanto sopra è consentito, nelle proporzioni fissate, anche per i simboli di religioni diverse.

Articolo 52_ Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi o di piantine ornamentali, non appena avvizziti, devono essere tolti e collocati negli appositi contenitori a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Il personale incaricato curerà comunque che il cimitero sia mantenuto in perfette condizioni di decoro, provvedendo sia per i propri compiti d'ufficio che, ove si rendesse necessario, in sostituzione dei concessionari delle tombe che presentano condizioni non adeguate e segnalando l'incuria al Responsabile del servizio di polizia mortuaria per le eventuali azioni di

rivalsa.

Articolo 53_ Materiali ornamentali

1. Anche per i cippi, le lapidi, i copritomba e gli arredi che presentino carenze di manutenzione o aspetto indecoroso, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone, previa diffida ai concessionari, la rimozione o la sistemazione a cura del personale comunale, con immediata rivalsa per il recupero delle spese sostenute.
2. I materiali rimossi vengono eliminati o recuperati con le modalità di cui al precedente Articolo 43.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 54_ Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune o dai privati su progetto approvato.
2. Le aree e i manufatti esistenti possono essere concessi in uso a privati o ad enti, oltre che per la sepoltura in fossa individuale nei campi di inumazione, anche per l'adeguamento delle sepolture esistenti a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Per le suddette tombe, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) dagli ascendenti;
 - b) dai discendenti in linea retta e collaterale, estesa agli affini, fino al sesto grado:
 - per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione;
 - per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Con questa procedura verranno valutati i casi di "convivenza" con i titolari della concessione.

Qualora il concessionario sia un ente il diritto d'uso della tomba è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento all'atto della concessione. In ogni caso il diritto all'uso della tomba si esercita fino al completamento della sua capienza. Vengono fatte salve diverse disposizioni previste negli atti di concessione già stipulati alla data di approvazione del presente regolamento.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano esclusivamente i loculi e le celle-ossario.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, sia a sistema di inumazione che di tumulazione, si applicano le disposizioni del presente regolamento e quelle generali stabilite dal D.P.R. n. 285 del 1990.
7. Il diritto d'uso della sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro in capo al Comune il diritto della nuda proprietà.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'oggetto della concessione, le relative clausole e condizioni, le generalità del defunto e del concessionario (ad esclusione delle concessioni di aree per la costruzione o l'adeguamento di tombe di famiglia o per collettività), la data della morte e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
9. Per i loculi, le celle-ossario e le aree per le fosse di inumazione nei campi, l'atto concessorio è preceduto dall'individuazione dell'oggetto della concessione da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, secondo le indicazioni di cui al successivo Articolo 57.
10. Non sono consentite prenotazioni di loculi, celle-ossario o aree per fosse nei campi di inumazione.
11. È ammessa in ogni momento la retrocessione in favore del Comune.

Articolo 55_ Durata delle concessioni delle aree per inumazione, loculi e celle ossario

- a) Le aree per le fosse di inumazione nei campi sono concesse per un periodo di dieci anni. La concessione non può essere rinnovata. Gli eredi o i familiari dei defunti inumati negli attuali campi verranno avvertiti singolarmente (anche tramite uno soltanto di essi) della scadenza da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. L'avviso dovrà essere notificato entro sei mesi dalla scadenza della concessione.
- b) I loculi individuali sono concessi per un periodo di trent'anni. La relativa concessione può essere rinnovata entro la scadenza della concessione originaria per ulteriori dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza della medesima. Il rinnovo potrà essere concesso previa verifica della pianificazione annuale delle esigenze estumulative. Qualora il concessionario non abbia provveduto al rinnovo della concessione nei termini previsti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, se

il manufatto **non è nell'elenco dei loculi oggetto di prossima estumulazione**, non è stato nel frattempo materialmente riacquisito nella disponibilità del Comune né riassegnato ad altri soggetti; si procederà al rilascio di un **nuovo atto concessorio** sul medesimo posto, in favore del medesimo avente titolo per una durata complessiva massima di **anni dieci**, comprensiva del periodo già decorso dalla data di scadenza della precedente concessione, alle condizioni previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, con applicazione del **corrispettivo previsto per il rinnovo** della concessione. L'Amministrazione comunale per motivate esigenze organizzative strutturali o di interesse pubblico può disporre l'assegnazione di un diverso loculo, provvedendo alla traslazione della salma a proprie spese, ai sensi dell'art. 40.

- c) Le celle-ossario sono concesse per un periodo di vent'anni. La relativa concessione può essere rinnovata per ulteriori dieci anni decorrenti dalla data di scadenza della concessione originaria. Il rinnovo potrà essere concesso previa verifica della pianificazione annuale delle esigenze estumulative. Qualora il concessionario non abbia provveduto al rinnovo della concessione nei termini previsti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, se il manufatto **non è nell'elenco degli ossari oggetto di prossima estumulazione**, non è stato nel frattempo materialmente riacquisito nella disponibilità del Comune né riassegnato ad altri soggetti; si procederà al rilascio di un **nuovo atto concessorio** sul medesimo posto, in favore del medesimo avente titolo, per una durata complessiva massima di **anni dieci**, comprensiva del periodo già decorso dalla data di scadenza della precedente concessione, alle condizioni previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, con applicazione del **corrispettivo previsto per il rinnovo** della concessione. L'Amministrazione comunale per motivate esigenze organizzative strutturali o di interesse pubblico può disporre l'assegnazione di un diverso loculo, provvedendo alla traslazione del defunto proprie spese, ai sensi dell'art. 40.
- d) I corrispettivi di concessione e di rinnovo sono determinati e aggiornati con provvedimento della Giunta Comunale.
- e) Le concessioni di cui sopra non possono essere rinnovate o prorogate oltre i termini sopra indicati. Alla scadenza delle stesse il Comune rientra nella piena disponibilità delle aree e dei manufatti.
Se la concessione iniziale viene risolta prima del termine contrattuale, su richiesta dei familiari, per estumulazione straordinaria, il loculo rientra nella piena disponibilità del Comune senza rimborsi per gli anni non utilizzati.

Articolo 56_ Durata delle concessioni e procedura univoca per tombe di famiglia, tombe con piramide e cippi commemorativi

1. Le sepolture private di cui all'articolo 54 sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La durata delle concessioni è stabilita come segue:
 - a) **Tombe di famiglia antecedenti al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.** Le tombe di famiglia concesse a tempo indeterminato anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, i cui atti di concessione siano privi di un termine stabilito mantengono la perpetuità della concessione, ferma restando la facoltà di revoca per pubblico interesse ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 285/1990.
 - b) **Tombe di famiglia successive al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.** Le concessioni per tombe di famiglia rilasciate successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, hanno durata massima di novantanove (99) anni e sono rinnovabili, per una durata di cinquanta (50) anni previo pagamento del canone previsto in tariffa. Nel caso in cui la concessione originaria si esaurisca prima dei 99 anni, il concessionario ha facoltà di richiedere, senza soluzione di continuità, la proroga della durata della concessione fino a un massimo complessivo di novantanove (99) anni.
 - c) Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, è ammessa per il concessionario la facoltà di rinnovo della concessione per un ulteriore periodo di cinquanta (50) anni.
 - d) L'estensione e il rinnovo sono subordinati all'accettazione della domanda da parte dell'Amministrazione Comunale e al versamento degli oneri previsti dalle tariffe vigenti al momento della richiesta.
 - e) La durata della concessione delle tombe di famiglia, **per le quali risulti impossibile individuare l'atto di concessione e per le quali sia stata richiesta l'attivazione della procedura di cui al successivo articolo 86**, può essere desunta da elementi oggettivi concordanti quali iscrizioni, epigrafi, caratteristiche costruttive o altra documentazione storica disponibile.
 - f) Ove, sulla base degli elementi di cui alla precedente lettera e), risulti che la tomba di famiglia sia stata realizzata anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, la concessione, salvo prova contraria, è da ritenersi perpetua. Qualora, sulla base dei predetti elementi di cui alla lettera e), la stessa risulti realizzata posteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, la durata della concessione è stabilita in 99 anni decorrenti dalla data della prima sepoltura risultante dai registri cimiteriali ed è esclusa in ogni caso la natura perpetua della concessione. La concessione potrà essere in seguito rinnovata con le modalità di cui alle precedenti lettere c) e d).
 - g) È prevista la possibilità di realizzare strutture per sepolture private secondo progetto approvato dall'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
 - h) **Esaurimento del diritto d'uso:** Le tombe di famiglia o per collettività costruite su aree giunte ad esaurimento del diritto d'uso torneranno nella piena disponibilità del Comune ed i loculi che le compongono verranno assegnati a privati mediante concessione a tempo determinato, secondo le regole fissate per tali concessioni, ad esclusione dei corrispettivi, i quali verranno determinati dalla Giunta Comunale attraverso specifici provvedimenti da adottarsi nel momento in cui si verificherà la suddetta circostanza. Le modalità di riutilizzo, in senso edilizio, sono definite da specifici provvedimenti amministrativi.
 - i) Nell'eventualità in cui i presunti concessionari non siano in grado di esibire all'Amministrazione comunale copia dell'atto di concessione dalla quale risulti specificamente il diritto d'uso delle aree demaniali definite "Tombe con Piramide" identificate da un cippo a forma di piramide tronca per la realizzazione nella parte ipogea di tombe

familiari per sepolture a tumulazione o inumazione, diverse da quelle aventi ad oggetto la sola posa di cippi commemorativi, si procederà, previa manifestazione di interesse da parte di chi sia intenzionato al mantenimento delle tombe e dei manufatti sopra individuati, al rilascio di nuovi atti di concessione aventi efficacia fino al 21 ottobre 2074. L'Amministrazione subordinerà il rilascio degli atti di concessione di cui al precedente paragrafo al pagamento di un importo una tantum da commisurarsi al numero delle bare presenti e allo spazio dalle stesse concretamente occupato, che:

- nel caso di sepolture a tumulazione sarà pari al 20% di quanto richiesto dall'Amministrazione per le concessioni ex novo aventi il medesimo oggetto, le medesime dimensioni e la medesima durata.
- nel caso di sepolture a inumazione sarà pari al 10% di quanto richiesto dall'Amministrazione per le concessioni ex novo aventi il medesimo oggetto, le medesime dimensioni e la medesima durata delle sepolture a tumulazione.

I presunti concessionari interessati alla regolarizzazione della loro posizione, qualora non avessero già a ciò provveduto, dovranno rendere apposita dichiarazione all'Amministrazione comunale, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento.

La mancata manifestazione di interesse entro il termine previsto, implicherà, per il presunto concessionario, una rinuncia irrevocabile a qualsiasi diritto sui manufatti in oggetto, della quale verrà dato atto in un apposito documento ricognitivo, che consentirà al Comune di provvedere, in caso di necessità, alla loro rimozione senza alcun onere di preavviso.

j) Nell'eventualità in cui i presunti concessionari non siano in grado di esibire all'Amministrazione comunale copia dell'atto di concessione per la posa di cippi commemorativi, gli stessi dovranno manifestare il loro interesse al mantenimento all'Amministrazione comunale, la quale provvederà a redigere gratuitamente un atto ricognitivo che renda conto della titolarità del manufatto che ne costituisce oggetto.

I cippi commemorativi non potranno essere in alcun modo sostituiti, salva la possibilità di modificare, a cura e spese del titolare, le effigi dei defunti sugli stessi riportate e salvo, in caso di degrado, la possibilità di interventi di manutenzione con medesimi materiali e nelle stesse forme e dimensioni. Per poter procedere a nuove tumulazioni o inumazioni rimane l'onere, per i titolari delle concessioni, di dimostrare il possesso delle caratteristiche igienico sanitarie dei manufatti e la loro corrispondenza ai requisiti di cui alla vigente normativa in materia di polizia cimiteriale, nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. 285/1990 Art. 90 comma 3 e Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4.

k) A seguito del rilascio dei nuovi atti concessori da parte dell'Amministrazione comunale per le già esistenti tombe a tumulazione ovvero a inumazione a terra, i titolari sono legittimati alla sostituzione delle salme ivi presenti, fermo il divieto di ampliare lo spazio occupato oggetto di concessione, nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. 285/1990 Art. 90 comma 3 e Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4.

Articolo 57_ Modalità di concessione

1. La successione delle concessioni relative alle aree per inumazione, ai loculi e alle celle-ossario è determinata secondo il criterio della rigorosa continuità tra una sepoltura e quella successiva, nel rispetto dell'andamento sinusoidale previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2. In via eccezionale, fatte salve le esigenze dell'Amministrazione, è riconosciuta al titolare della concessione, al momento dell'assegnazione, la facoltà di richiedere un loculo o una cella-ossario in deroga all'ordine sinusoidale, purché compreso/a tra quelli, ubicati nei cimiteri storici di Calcinato e Calcinatello, preventivamente dichiarati formalmente disponibili dall'Ufficio Tecnico comunale, tale facoltà non costituisce diritto soggettivo e resta subordinata alle esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione comunale.
3. Qualora, nel corso della concessione richiesta, l'Amministrazione comunale disponga un'estumulazione straordinaria per motivate esigenze di riorganizzazione o razionalizzazione cimiteriale, o manutenzione straordinaria, l'Amministrazione stessa è tenuta a sostenere integralmente le spese relative alla traslazione del feretro e alla successiva tumulazione nel loculo/celletta assegnabile in ordine sinusoidale nella campata in uso al momento. Tale traslazione non comporta una mutazione della concessione originaria, la cui durata rimane invariata fino alla naturale scadenza.
4. La concessione può essere assegnata esclusivamente in presenza della salma, per quanto concerne i loculi e le aree nei campi di inumazione, ovvero in presenza di resti mortali mineralizzati o di ceneri per quanto concerne le celle-ossario, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo. Di norma, il titolare della concessione è individuato nel coniuge superstite o, in mancanza, nel parente più prossimo del defunto.
5. Può essere richiesta la concessione di un solo loculo successivo rispetto a quello già assegnato, esclusivamente per il trasferimento di un familiare già defunto, la cui concessione verrà retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Ai fini del presente articolo, per familiari si intendono: il coniuge, i figli, i genitori e i fratelli. Qualora la richiesta riguardi nuovi loculi, la stessa potrà essere accolta unicamente mediante assegnazione del primo loculo disponibile, in progressione secondo l'ordine di assegnazione stabilito dal presente articolo, previa rinuncia scritta alla concessione in corso e senza diritto ad alcun rimborso per l'eventuale periodo di concessione non fruito, al fine di consentire l'avvicinamento dei familiari.

Tale operazione è subordinata al pagamento delle tariffe vigenti, approvate con deliberazione della Giunta Comunale. Le spese relative alla traslazione del feretro e alla stipula della nuova concessione sono integralmente a carico del richiedente. Le annualità non godute relative alla concessione originariamente richiesta non saranno soggette a rimborso o compensazioni; l'importo dovuto sarà determinato applicando la tariffa piena vigente per la concessione di loculi o celle-ossario.

Tutti i loculi individuali dei cimiteri comunali, appartenenti alla quarta, quinta, sesta e settima fila e rientranti nella disponibilità del Comune, sono destinati all'uso di cellette ossario individuali, singole o multiple; in quest'ultimo caso ciascuna celletta potrà contenere fino a un massimo di quattro resti mortali relativi a familiari sino al terzo grado¹. Tali sepolture sono riservate alle operazioni conseguenti a esumazioni o estumulazioni. La durata della concessione delle cellette ossario è determinata ai sensi dell'articolo 55, lettera c), del presente Regolamento. In caso di inserimento multiplo in un loculo adibito a celletta ossario, la data di scadenza della concessione coincide con il termine della prima concessione originaria. I loculi appartenenti alle file sopra indicate, trasformati in cellette ossario multiple, possono essere rinnovati, alla scadenza, per la durata di dieci anni, secondo quanto previsto dall'articolo 55, lettera c), del presente Regolamento.

6. Le lapidi delle cellette ossario, ricavate nei loculi appartenenti alle file sopra indicate, con riferimento al comma precedente, devono essere realizzate mediante lastra unica in marmo. I loculi appartenenti alle file sopra indicate possono essere rinnovati, alla scadenza, per la durata di dieci anni, secondo quanto previsto dall'articolo 55, lettera c), del presente Regolamento.

Articolo 58_ Uso delle sepolture private

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Il concessionario può usare i manufatti oggetto della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 59_ Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle tombe di proprietà privata, costruite dai privati (tombe di famiglia, tombe con piramidi e di collettività famiglie e collettività), e delle sepolture private costruite dal Comune e concesse in uso spetta integralmente ai legittimi concessionari e ai legittimi discendenti aventi titolo. Tale manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto ritenuta indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza o igiene.

¹ Ai fini del presente Regolamento, per familiari fino al terzo grado di parentela si intendono, secondo il computo civilistico di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice Civile:

- a) **parenti di primo grado:** genitori e figli;
- b) **parenti di secondo grado:** nonni, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli e sorelle;
- c) **parenti di terzo grado:** bisnonni, pronipoti in linea retta (figli dei nipoti), zii e nipoti in linea collaterale (figli di fratelli e sorelle).
- d) **Il coniuge del defunto**, pur non rientrando nei gradi di parentela, è equiparato ai familiari aventi titolo ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 60_ Costruzione di manufatti privati

1. Le concessioni in uso delle aree di cui al precedente articolo 56, lettera g), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'Articolo 66 ed alla esecuzione delle relative opere nel termine indicato nel titolo che lo autorizza ad iniziare i lavori, pena la decadenza della concessione in caso di ulteriore inerzia a seguito di esplicita diffida del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 61_ Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione, adeguamento o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico che coinvolga il cimitero.
2. Verificandosi questi casi la concessione in atto viene revocata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso a titolo gratuito agli aventi diritto, ove possibile, l'uso di equivalente sepoltura per il residuo tempo spettante secondo l'originaria concessione, ovvero per 99 anni nel caso di perpetuità del titolo revocato, rimanendo a carico del Comune stesso le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Il provvedimento dovrà essere comunicato al concessionario con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prevista per le operazioni di sgombero. In caso di irreperibilità del medesimo o di altri aventi titolo il provvedimento stesso dovrà essere affisso all'albo comunale e presso il cimitero per almeno sessanta giorni, con scadenza della pubblicazione anteriore di un mese alla data delle operazioni di traslazione delle salme. Fermi i predetti adempimenti, la traslazione avrà luogo, nel giorno indicato, anche in assenza dei concessionari.

Articolo 62_ Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, dalle ceneri o dai resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
 - c) Nel caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, di cui al precedente Articolo 58.
 - d) Quando non si provveda alla costruzione delle opere nei termini fissati dal precedente Articolo 60.
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal precedente Articolo 59.
 - f) Quando vi sia grave inadempienza degli obblighi stabiliti nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi di cui alle lettere e) ed f), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.
3. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 63_ Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone, ove necessario, la traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, rispettivamente nel campo Comune di inumazione o nell'ossario comune, previo parere del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS.
2. A seguito della rimozione dei resti il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può disporre la demolizione o il restauro o la modifica dei manufatti a seconda delle necessità.

Articolo 64_ Estinzione delle concessioni

1. Le concessioni si estinguono o per impossibilità di ulteriore rinnovo o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente Articolo 55, senza che entro la data di scadenza, ovvero entro il termine indicato negli avvisi di cui ai precedenti Articoli 36 e Articolo 38, sia stata presentata domanda di rinnovo, ove ammessa.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per tombe di famiglia e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti e ceneri, gli stessi vengono collocati dal Comune nel campo di inumazione o nell'ossario comune secondo necessità, previo congruo preavviso ai concessionari se reperibili.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO/ IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 65_ Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione dei lavori relativi a nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservati al Comune, gli interessati possono avvalersi di imprenditori e maestranze a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i soggetti incaricati debbono munirsi di specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, il quale avrà cura di verificare che i medesimi siano abilitati all'esecuzione dei lavori e che siano coperti da idonea garanzia assicurativa per i danni che potessero verificarsi a carico di cose o persone.

Articolo 66_ Costruzione e modifica di sepolture

1. I progetti di costruzione e di modifica delle sepolture private sono autorizzati dal Responsabile del provvedimento in materia edilizia, su favorevole parere della Soprintendenza ove necessario e del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ATS fatti salvi gli eventuali nulla osta, pareri o autorizzazioni di altri organi competenti in funzione di specifici vincoli, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del d.P.R. n. 285 del 1990 ed al presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene determinato il numero delle salme che possono essere collocate nel sepolcro.
3. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve creare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Articolo 67_ Responsabilità connesse ai lavori

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori di cui al precedente Articolo 66 e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti delle maestranze o degli imprenditori ai quali i lavori stessi sono stati affidati.
2. In ogni caso i lavori devono essere eseguiti nel pieno rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Articolo 68_ Recinzione area di lavoro, materiali di scavo

1. Nella costruzione, riparazione e modifica delle sepolture private, l'esecutore deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, allo scopo di evitare danni a persone o cose, con particolare attenzione alla sicurezza dei visitatori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito l'ufficio tecnico comunale, con perfetta ripulitura e ripristino del terreno occupato e delle opere eventualmente danneggiate, fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 67.

Articolo 69_ Introduzione e deposito di materiali

1. L'accesso ed il movimento dei mezzi necessari alle operazioni di cui agli articoli precedenti sono consentiti previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria e nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico comunale.
2. I lavori di taglio e sgrossatura dei materiali lapidei devono essere eseguiti all'esterno del cimitero.
3. Le adiacenze dell'area di lavoro recintata devono presentarsi in ogni momento perfettamente pulite e ordinate. In caso di inadempienza, salva la revoca delle autorizzazioni, il Comune può disporre l'intervento diretto del proprio personale a spese del concessionario.

Articolo 70_ Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro da osservarsi all'interno del cimitero da parte delle maestranze di cui sopra è stabilito dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito l'ufficio tecnico comunale. È comunque vietato lavorare all'interno del cimitero nei giorni festivi e nelle ore notturne, fatti salvi i soli interventi che non possono essere effettuati in orari diversi. Tali interventi devono essere esplicitamente autorizzati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito l'ufficio tecnico comunale.
2. Qualsiasi lavoro in corso presso il cimitero nel periodo tradizionalmente destinato alla commemorazione dei defunti dev'essere sospeso in tale ricorrenza, secondo quanto disposto da specifico provvedimento del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 71_ Vigilanza sui lavori

1. Il Responsabile del servizio lavori pubblici dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme al progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi. Egli può impartire le disposizioni che si rendono necessarie per ricondurre le opere a piena conformità e deve segnalare al Sindaco gli elementi che comportano l'adozione di provvedimenti di sua competenza. Accerta inoltre, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'ufficio di ragioneria, se necessario, la restituzione o lo svincolo di eventuali cauzioni depositate a garanzia di tale condizione.

Articolo 72_ Obblighi e divieti per il personale addetto al cimitero

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme generali vigenti, dal regolamento organico e dal contratto collettivo in materia di rapporto di lavoro, il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed al controllo di tale osservanza anche da parte di chiunque abbia accesso al cimitero.

In particolare è tenuto:

- A mantenere un comportamento cortese e dignitoso nei confronti del pubblico.
- A fornire ai visitatori tutte le indicazioni richieste per quanto di sua competenza.
- A collaborare con gli altri organi comunali, con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e con l'Autorità Giudiziaria allo scopo di agevolare il più possibile lo svolgimento delle rispettive attività all'interno del cimitero.

In particolare non gli è consentito:

- Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati.
 - Ricevere compensi o liberalità, sotto qualsiasi forma e da parte di chiunque, per servizi connessi al cimitero.
 - Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
2. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la contravvenzione agli obblighi o divieti anzidetti, ed agli altri contenuti nel presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
 3. Il personale addetto al cimitero è sottoposto alle vaccinazioni prescritte dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) ed ai relativi richiami.

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 73_ Funzioni e licenza

1. Le imprese di pompe funebri possono, a richiesta degli interessati:
 - Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alla famiglia del defunto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto o altri servizi competenti.
 - Fornire feretri e relativi accessori.
 - Occuparsi della salma.
 - Effettuare il trasporto della salma in o da altri comuni.
2. Le imprese stesse, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa per il carro funebre rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 74_ Divieti

1. Alle imprese di pompe funebri è fatto divieto:
 - Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.
 - Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
 - Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 75_ Sepoltura gratuita di cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero può essere riservata una sepoltura destinata ad ospitare le salme, le ceneri o i resti di cittadini che si siano particolarmente distinti per i servizi resi alla comunità.
2. Tale sepoltura, non prevista nel piano regolatore cimiteriale, potrà essere individuata in successive modifiche al medesimo.
3. L'assegnazione gratuita di ogni loculo o cella-ossario della suddetta sepoltura è deliberata dal Consiglio Comunale su

proposta del Sindaco.

Articolo 76_ Schedario e mappa

1. Presso gli uffici comunali è tenuto il registro-schedario di cui al precedente Articolo 5, su supporto cartaceo per la parte storica e informatico per quella corrente. Esso è collegato alla mappa del cimitero e delle concessioni cimiteriali. Entrambi vengono tenuti costantemente aggiornati, a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, in funzione delle variazioni che intervengono nelle concessioni e nel cimitero.
2. La mappa e lo schedario costituiscono, fino a prova contraria, documenti probatori della situazione delle concessioni e delle loro variazioni.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde il numero indicato sul loculo, sulla cella-ossario o sulla lapide della fossa di inumazione privata.
4. Nello schedario devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
 - Generalità del defunto.
 - Data del decesso.
 - Data della tumulazione o della inumazione.
 - Data della tumulazione o della inumazione seguite a trasferimenti dei resti mortali per qualsiasi evento, con sommaria descrizione dell'evento stesso.
 - Data, numero e natura della concessione e relativa scadenza.
 - Data e numero dei provvedimenti di rinnovo o di proroga della concessione e relativa scadenza.
 - Generalità del concessionario o dei concessionari.
 - Variazioni di titolarità della concessione.

Articolo 77_ Scadenario

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria redige e aggiorna costantemente lo scadenario delle concessioni cimiteriali, allo scopo di poter disporre, alle scadenze previste, tutti gli adempimenti e le operazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 78_ Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali e ad aggiornarlo, entro la giornata, ogni volta che vengono eseguite operazioni cimiteriali con obbligo di registrazione, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del d.P.R. n. 285 del 1990, dandone tempestiva notizia al Responsabile del servizio di polizia mortuaria per l'aggiornamento della mappa e dello schedario.

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 79_ Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il vigente regolamento di polizia mortuaria cessa di avere applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente.

Articolo 80_ Responsabilità verso i cointeressati

1. Chiunque proponga istanza volta ad ottenere i servizi e le concessioni di cui al presente regolamento, agisce in nome e per conto e con il presunto consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazioni il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità e si ritiene e mantiene estraneo alle azioni che ne possono conseguire.
3. Eventuali provvedimenti verranno adottati nello stretto ambito della propria competenza mantenendo lo stato di fatto, ove possibile, fino a raggiunte e formalizzate intese tra le parti o fino a sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Articolo 81_ Responsabile del servizio

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è individuato nel Responsabile dell'Area affari generali, ufficio demografico.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria svolge i compiti che gli sono affidati dal presente regolamento, adotta gli atti e dispone gli interventi per i quali è competente ai sensi dello statuto comunale e dei regolamenti adottati in attuazione del medesimo.

Articolo 82_ Tombe di famiglia e per collettività. Mutamento rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo all'atto di riconoscimento da parte del Sindaco.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione perpetua in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui sopra.

Articolo 83_ Rimesse di carri funebri esistenti

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'articolo 21 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e che gli interessati richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 84_ Norme generali

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento trovano piena applicazione le norme generali relative alla polizia mortuaria, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 85_ Tariffario

1. Il tariffario individua tutte le concessioni ed i servizi cimiteriali per i quali è previsto il pagamento di un corrispettivo al Comune ai sensi delle norme vigenti in questa materia, con la sola esclusione di quelli che il regolamento rinvia a separati provvedimenti.
2. I rispettivi importi sono determinati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni e tenendo conto dei seguenti criteri:
 - Il corrispettivo per le concessioni temporanee di aree o manufatti dev'essere correlato agli importi attualmente applicati, al costo delle opere costruite dal Comune ed alle previsioni di costo delle relative manutenzioni.
 - Il pagamento del corrispettivo deve sempre avvenire, ove non sia imposto per legge un canone annuo, in unica soluzione anticipata.
 - La sua determinazione deve tenere conto del valore di capitalizzazione dei costi annui prevedibili e degli ipotetici canoni annuali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di finanza locale.
 - Per la concessione delle aree necessarie al riallineamento delle tombe di famiglia esistenti la Giunta Comunale farà riferimento agli specifici criteri che il Consiglio Comunale definirà con separato provvedimento.
3. Le tariffe riguardanti la concessione di loculi o celle-ossario sono adeguate automaticamente dal 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2003, in base alla variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente.

Articolo 86_ Procedura per la modifica dell'intestatario della tomba di famiglia

1. La tomba di famiglia costituisce bene demaniale cimiteriale concesso in uso a privati ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L'intestazione della concessione ha valore esclusivamente amministrativo e non incide sulla natura pubblica del bene né sui diritti d'uso riconosciuti ai soggetti appartenenti alla famiglia del concessionario originario.
2. La modifica dell'intestatario della concessione può essere disposta esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. decesso del concessionario originario;
 - b. rinuncia espressa del concessionario;
 - c. impossibilità oggettiva di individuare il concessionario originario;
 - d. necessità di regolarizzazione amministrativa della concessione in presenza di pluralità di aventi titolo.
3. La variazione dell'intestazione non comporta subentro nella proprietà del manufatto, ma esclusivamente il riconoscimento, in capo al nuovo intestatario, della funzione di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione comunale per gli adempimenti amministrativi e manutentivi relativi alla concessione.
4. La richiesta di modifica dell'intestatario deve essere presentata al Comune da uno o più soggetti aventi titolo alla sepoltura nella tomba di famiglia ed è subordinata:
 - a. alla presentazione di idonea documentazione attestante il rapporto di parentela o affinità con il concessionario originario;
 - b. alla produzione di autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla composizione del nucleo familiare avente diritto d'uso della sepoltura;
 - c. all'assenso espresso degli altri aventi titolo, qualora individuabili, ovvero alla loro formale convocazione da parte dell'Amministrazione.

5. In caso di contrasto tra più aventi titolo ovvero in assenza di accordo unanime sulla nuova intestazione, il Comune:
 - a. mantiene ferma l'intestazione esistente, se ancora formalmente valida;
 - b. ovvero individua un intestatario provvisorio esclusivamente ai fini gestionali, senza pregiudizio dei diritti degli altri soggetti legittimati alla sepoltura;
 - c. invita gli interessati a definire la controversia in sede civilistica.
6. La modifica dell'intestatario non comporta:
 - a. proroga o rinnovo automatico della durata della concessione;
 - b. ampliamento dei diritti di sepoltura;
 - c. legittimazione ad atti di disposizione del bene.
7. Il nuovo intestatario assume l'obbligo di:
 - a. garantire la conservazione del manufatto in condizioni di decoro e sicurezza;
 - b. rispettare i vincoli igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente;
 - c. osservare le prescrizioni di tutela storico-culturale eventualmente applicabili ai manufatti di interesse monumentale.
8. Ogni modifica dell'intestazione è formalizzata mediante atto ricognitivo dell'Amministrazione comunale, che non costituisce nuovo titolo concessorio ma aggiornamento dell'anagrafica amministrativa della concessione.

Articolo 87_Sepulture private: requisiti tecnici e igienico-sanitari

1. Per la realizzazione di nuove sepolture ad inumazione all'interno di tombe di famiglia devono essere rispettate le dimensioni minime delle fosse previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:
 - a) per persone di età superiore a dieci anni: profondità minima di metri 2 dal piano di campagna, lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80;
 - b) per persone di età inferiore a dieci anni: profondità minima di metri 2, lunghezza di metri 1,50 e larghezza di metri 0,50;
 - c) In presenza di più fosse, la distanza minima tra le stesse non può essere inferiore a metri 0,50 per ogni lato.
2. Le aree destinate all'inumazione devono possedere caratteristiche geologiche e idrogeologiche idonee a favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 57 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare:
 - a) il terreno deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o comunque lavorabile mediante opere di scasso;
 - b) il suolo deve essere asciutto, dotato di adeguata porosità e di capacità di assorbimento;
 - c) la falda freatica deve trovarsi a distanza tale che, anche nel massimo livello di risalita capillare, rimanga ad almeno metri 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.
3. Le condizioni geologiche e geotecniche delle aree cimiteriali sono definite nelle relazioni geologiche e geotecniche depositate presso l'Amministrazione comunale e allegate al Piano regolatore cimiteriale. Il concessionario e il tecnico progettista incaricato sono tenuti a prenderne visione e a rispettarne le prescrizioni.
4. In caso di realizzazione di sepolture ad inumazione all'interno di tombe di famiglia deve essere previsto un adeguato ossario, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Per quanto concerne la normativa regionale, trovano applicazione le disposizioni della Legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e del Regolamento regionale Lombardia 14 giugno 2022, n. 4. In particolare:
 - a) i campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica, mineralogica e per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri;
 - b) il fondo della fossa deve trovarsi ad almeno metri 0,50 dal livello più elevato della zona di assorbimento capillare della falda freatica;
 - c) tra il piano di campagna e il profilo superiore del feretro deve essere interposto uno strato di terreno non inferiore a metri 0,70;
 - d) la superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici deve essere pari ad almeno 0,60 m² per gli adulti e 0,30 m² per i bambini.
6. Per la realizzazione di nuove sepolture a sistema di tumulazione in cemento armato, quali loculi individuali, ossari e nicchie cinerarie, devono essere rispettate le disposizioni previste dal Capo XV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e dal Regolamento regionale Lombardia 14 giugno 2022, n. 4. In particolare:
 - a) I loculi destinati alla tumulazione dei feretri devono avere dimensioni interne minime non inferiori a metri 2,25 di lunghezza, metri 0,75 di larghezza e metri 0,70 di altezza, al netto dello spessore della parete di chiusura.
 - b) Gli ossari individuali devono avere dimensioni interne minime non inferiori a cm 80 × 40 × 40.

- c) Le nicchie cinerarie individuali devono avere dimensioni interne minime non inferiori a cm 40 × 40 × 40.
- d) I loculi devono essere realizzati con caratteristiche costruttive idonee a garantire la raccolta di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici e l'impermeabilità ai gas di putrefazione, mediante soluzioni tecniche capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
7. In caso di riutilizzo di tombe di famiglia esistenti per nuove tumulazioni o inumazioni, il concessionario deve dimostrare preventivamente la conformità del manufatto ai requisiti igienico-sanitari vigenti.
8. Qualora non siano disponibili elaborati grafici attestanti l'estensione dell'area in concessione, l'esatta delimitazione della stessa deve essere determinata in contraddittorio con un tecnico dell'Amministrazione comunale. Successivamente il concessionario deve presentare un progetto conforme al perimetro della concessione, alle distanze dalle sepolture adiacenti e alle prescrizioni tecniche e sanitarie previste dalla normativa vigente.
9. Per ragioni di tutela e rispetto dei luoghi di sepoltura, gli interventi di adeguamento delle tombe di famiglia esistenti devono essere realizzati esclusivamente in forma ipogea.
10. Le tombe con piramide e i cippi commemorativi non possono essere sostituiti; sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione conservativa sui manufatti originari, utilizzando materiali, forme e dimensioni analoghe a quelle preesistenti. È consentita la modifica delle effigi dei defunti.

Articolo 88_ Tutela storico-culturale dei cippi piramidali ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Le tombe ipogee con "cippo piramidale" in pietra risalenti alla fine del XIX secolo e ai primi decenni del XX secolo, ancorché oggetto di concessione a privati o rientrate nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale, costituiscono beni immobili appartenenti al demanio comunale cimiteriale e, in ragione della loro vetustà e delle caratteristiche tipologiche e costruttive, possono integrare beni di potenziale interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. In caso di presentazione di progetti edilizi o di interventi modificativi relativi alle tombe ipogee con cippo piramidale presenti nei cimiteri storici comunali di Calcinato e Calcinatello, dovrà essere attivata la procedura di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 42/2004, indipendentemente dalla loro attuale condizione di concessione a privati, assicurando la salvaguardia dei valori storici e monumentali del patrimonio cimiteriale comunale.

Articolo 89_ Caratteristiche delle lapidi cimiteriali e delle relative decorazioni

1. Al fine di garantire il decoro, l'armonia architettonica e l'uniformità visiva delle strutture cimiteriali, le lapidi e le relative decorazioni devono conformarsi alle seguenti specifiche:

- a) Materiali delle lapidi: le lapidi devono essere realizzate esclusivamente in marmo di Botticino, con lastra piana priva di sporgenze o rientranze;
- b) Materiali delle decorazioni: le decorazioni devono essere realizzate in bronzo oppure in marmo di Botticino;
- c) Simbologia ed elementi figurativi: è consentita la posa di simboli religiosi di qualsiasi confessione (quali croci, raffigurazioni di Cristo, della Madonna, angeli), nonché di simboli laici, filosofici o iconografie commemorative, nel pieno rispetto del decoro, dell'ordine e della dignità del luogo cimiteriale. Sono espressamente vietate le raffigurazioni lesive dell'ordine pubblico, del buon costume o della sensibilità morale e religiosa. Ciascun simbolo applicato non può superare le dimensioni massime di 20 cm di altezza e 11 cm di larghezza;
- d) Fotoceramiche: le immagini dei defunti realizzate su fotoceramica possono essere sia a colori, sia in bianco e nero;
- e) La posa di eventuali diverse lapidi e /o decorazioni dovrà essere preventivamente autorizzata con atto formale da parte dell'Area Tecnica comunale;
- f) Dimensioni dei caratteri ed epigrafi: le scritte relative alle generalità e alle dediche devono rispettare le seguenti altezze per le lettere e i numeri.
 - Per i loculi:
Nome e cognome: altezza cm 4,0, date e frase commemorativa: altezza cm 2,5.
 - Per le cellette ossario:
Nome e cognome: altezza cm 3,0, date e frase commemorativa: altezza cm 2,0.
- g) Stile della scrittura: come da immagine seguente:

